CTP
CONSULENTI DEL LAVORO

CECCATO
TORMEN
& PARTNERS

IL TERZO MESE DI CONGEDO PARENTALE ALL'80%: LE ISTRUZIONI INPS

L'EDITORIALE

27 MAGGIO 2025

Con la circolare 26 maggio 2025 n°95 l'INPS ha fornito i tanti attesi chiarimenti al fine di rendere operativa la disposizione di cui alla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 217, legge n. 207/2024) riguardante l'elevazione dell'indennità di congedo parentale all'80% per il terzo mese di congedo parentale.

Vediamola assieme.

TEMPO DI LETTURA: 10 min.

Per allietarci il lunedì mattina, il 26 maggio 2025 ha trovato luce la tanto attesa circolare operativa dell'INPS (circolare 26 maggio 2025 n°95) la quale prevede un terzo mese di congedo parentale con indennità all'80% della retribuzione (rispetto al consueto pagamento al 30%).

La Circolare, modificando l'art. 34 del Testo Unico Maternità (D.lgs. 151/2001) fornisce le istruzioni in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.

Destinatari

L'elevazione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti.

Qualora uno dei due genitori appartenesse ad un'altra categoria lavorativa, l'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

L'elevazione dell'indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale:

- Intero
- Frazionato a mesi
- A giorni
- Modalità oraria

Da precisarsi come questo ulteriore spetti ad entrambi i genitori, in modo frazionato o ripartito o, volendo, anche in modo unitario.

In effetti la norma in parola deve intendersi aggiuntiva rispetto a quanto già disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla legge di Bilancio 2024.

Ad oggi risulta indennizzabile:

Previsione	Fonte normativa
Un mese all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;	Legge di Bilancio 2023
Un ulteriore mese all'80%, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;	Legge di Bilancio 2024 e Legge di Bilancio 2025
Un ulteriore mese (terzo) all'80%, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;	Legge di Bilancio 2025
Sei mesi al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;	D.lgs n°151/2001
I rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'articolo 34, comma 3, del T.U.	D.lgs n°151/2001

Decorrenza della disposizione

Le nuove disposizioni si applicano ai periodi fruiti **dal 1° gennaio 2025** e riguardano solo i genitori che concludono il congedo di maternità o paternità dopo le seguenti date:

- **Dopo il 31 dicembre 2023** → avranno diritto **all'80% dell'indennità per il secondo mese di congedo parentale** (Legge di Bilancio 2024);
- **Dopo il 31 dicembre 2024** → avranno diritto **all'80% dell'indennità per il secondo e terzo mese di congedo parentale** (Legge di Bilancio 2025);

Per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto.

Dalla circolare appare inoltre chiaro che l'80% si applica solo ai tre mesi non trasferibili spettanti a ciascun genitore entro i primi 6 anni del minore.

Presentazione della domanda ed esposizione in UNIEMENS

L'INPS, oltre a ribadire le consuete modalità di richiesta delle domande di congedo parentale (tramite portale inps, contact center o patronato), indica anche la corretta gestione da effettuare nei flussi UNIEMENS.

Dal 1° gennaio 2025 vengono infatti previsti i seguenti codici:

- **PG4**: congedo parentale *orario*, indennizzato all'80% per massimo 3 mesi, fino al sesto anno di vita del bambino (o 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).
- **PG5**: congedo parentale *giornaliero*, con le stesse condizioni del codice PG4.

Questi codici valgono per la fruizione del congedo parentale di bambini nati dal 1° gennaio 2025 ovvero nati prima ove un genitore abbia terminato il congedo di maternità/paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2024.

I precedenti codici rimangono quindi validi solo ed esclusivamente per eventi con competenza precedente al 1° gennaio 2025.

Conguaglio flussi già inviati, come fare?

Se, come tanti, aveste inviato da gennaio ad oggi delle denunce uniemens con codici non aggiornati (d'altronde

i codici aggiornati ancora non esistevano) dovrete:

- Restituire le somme conguagliate con indennità al 30% nelle denunce di competenza luglio, agosto e settembre 2025, utilizzando il codice **"M047"**, che assume il significato esteso di *"Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%"*;

- Contestualmente, dovrà essere effettuato il conguaglio corretto nella misura dell'80%, utilizzando il nuovo codice **"L331"**.

- Se avete erogato comunque l'indennità all'80%, utilizzando i precedenti codici, dovrete procedere alle variazioni dei flussi individuali.

L'INPS precisa come, in ogni caso, i datori di lavoro sono tenuti ad aggiornare anche gli eventi giornalieri, attraverso l'utilizzo dell'elemento <MesePrecedente> oppure mediante l'invio di flussi di variazione delle denunce individuali, al fine di garantire la corretta esposizione dei dati.

Dr. Luca Cogo

ceccatotormen.com

info@ceccatotormen.com

Abano Terme PD - Treviso TV

/ceccatotormen

ceccatotormen@pec.it

+39 049 7968508

CTP
CONSULENTI DEL LAVORO

CECCATO
TORMEN
& PARTNERS